

Il tema della settimana

Antiriciclaggio

FOCUS SULLE NOVITÀ

Due tranches. Dopo il giro di vite a fine 2007 in arrivo altre restrizioni dal 30 aprile

Commercialisti. L'allerta deve scattare dal momento in cui è conferito l'incarico

Denaro sospetto sotto controllo

Professionisti e intermediari: informazioni sui clienti in modo correlato al rischio

PAGINA A CURA DI

Luigi Ferrajoli

Dal 30 aprile prossimo scatta la seconda tranche delle nuove norme antiriciclaggio varate con il D.lgs. 231/2007: limitazioni all'uso di denaro contante, libretti portatore, obbligazioni, assegni in forma libera (si veda anche la pagina a fianco). Già dallo scorso 29 dicembre, invece, sono cambiate le regole per i controlli e le segnalazioni sul denaro sospetto con nuovi (non facili) obblighi per professionisti e intermediari tenuti all'identikit della clientela in correlazione al rischio. In sintesi, maggiore è il so-

VERIFICA «ADEGUATA»

Obbligatoria l'identikit dell'intermediario sia per rapporti continuativi sia per una prestazione occasionale

INDAGINI SUPPLEMENTARI

Per movimentazioni di importo pari o superiore a 15mila euro e sempre se sussistono dubbi sulla veridicità dei dati

spetto che un'operazione mascheri tentativi di riciclaggio, più forte dev'essere l'allerta con indagini mirate e conservazione dei documenti-prova.

La verifica della clientela

Sono stati previsti oneri di «adeguata verifica» della clientela, che scattano quando vengono instaurati rapporti continuativi o eseguite operazioni occasionali che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro.

A prescindere dal valore della prestazione, l'obbligo di verifica scatta anche se sussiste un sospetto di riciclaggio ovvero se insorgono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione. Per gli interme-

diari finanziari, la verifica è richiesta anche quando agiscono da tramite o sono parti nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo superiore a 15.000 euro; mentre gli agenti in attività finanziaria devono adempiere all'obbligo anche per operazioni di importo inferiore alla soglia. I professionisti effettuano altresì la verifica quando l'operazione ha un valore indeterminato o indeterminabile, come nel caso di assistenza a operazioni dirette alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L'obbligo di verifica della clientela comporta dunque l'identikit del cliente per mezzo di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti. Prima della conclusione del rapporto o al momento del conferimento o esecuzione dell'incarico, l'identikit del cliente tramite un documento di identità non scaduto.

Le novità

È richiesta l'acquisizione di informazioni relative allo scopo e alla natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale, anche al fine di poter svolgere costantemente un controllo sul loro svolgimento.

Controllo effettuato analizzando le transazioni concluse durante l'arco del rapporto, in modo da verificare la loro compatibilità con la conoscenza del cliente, le sue attività commerciali e il suo profilo di rischio, nonché con l'origine dei fondi e tenendo sempre aggiornati i documenti e le informazioni. L'obbligo di adeguata verifica della clientela va infatti assolto con un approccio fondato sul rischio associato alla natura giuridica, all'attività e al comportamento del cliente, nonché alla tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e ragionevolezza dell'operazione e prestazione professionale. Con la nota informativa n. 10/2008, il Consiglio dei dottori commercialisti ha precisato che i professionisti effettuano la valutazione del rischio sin-

I vincoli

Decorrenza dei nuovi obblighi di identikit della clientela, segnalazioni e comunicazioni per professionisti e intermediari

DICIEMBRE 29 2007

Limitazioni all'uso del contante e titoli al portatore

APRILE 30 2008

1 Trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore entro la soglia dei 5.000 euro

2 Assegni bancari e postali emessi per un importo pari o superiore a 5.000 euro con clausola di non trasferibilità

Emessi in forma libera prima del 30 APRILE 2008 regolari se incassati successivamente

Emessi in forma libera dopo il 30 APRILE 2008 e per un importo superiore a 5.000 euro, scatta l'obbligo di comunicazione al ministero dell'Economia

3 Assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a 5.000 euro senza clausola di non trasferibilità solo su richiesta scritta del cliente

Termine di adeguamento dei libretti al portatore alla soglia dei 5.000 euro

Giugno 30 2009

dal momento del conferimento dell'incarico anche al fine di astenersi dal compiere la prestazione sospetta di rischio di riciclaggio.

Gli intermediari e i professionisti non sono tuttavia soggetti all'obbligo di adeguata verifica della clientela se il cliente è un intermediario finanziario o un ente creditizio comunitario o situato in un Paese extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio e preveda specifiche forme di controllo.

L'identikitazione non è poi richiesta se il cliente è una Pubblica amministrazione, anche se permangono le doveri di raccogliere informazioni per stabilire se il cliente possa beneficiare dell'esenzione.

Gli esclusi


Gli obblighi semplificati non trovano però applicazione se sussistono motivi per ritenere che l'identikitazione non appaia attendibile o non consenta di acquisire informazioni sufficienti. Sono dunque richieste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come nel caso in cui il cliente non è fisicamente presente per l'identikitazione.

Il rischio è compensato, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari e adottando misure extra atte a verificare la certificazione dei documenti. Il primo pagamento relativo all'operazione deve poi essere effettuato tramite un conto intestato presso un ente creditizio. L'adeguata verifica della clientela è infine assoluta senza la presenza fisica del cliente quando lo stesso è già stato identificato in relazione a un rapporto in essere a condizione che le informazioni siano state aggiornate.

www.ilssole24ore.com/norme
La nota Entrate 2008/31934 e la circolare 18/E 2008. La nota 10/2008 del Consiglio dei dottori commercialisti

La mappa degli adempimenti

I SOGGETTI



Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri operatori soggetti all'antiriciclaggio continuano a essere chiamati a conservare i documenti e registrare le informazioni (articolo 36 del D.lgs. 231/2007) per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o prestazione professionale. Questo non solo per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, ma anche per compiere le valutazioni sull'operazione finalizzata all'eventuale segnalazione in presenza di un sospetto di riciclaggio.

TEMPI DI CONSERVAZIONE



È obbligatorio conservare per un periodo di dieci anni copia dei documenti o dei riferimenti degli atti richiesti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, oltre alle scritture e registrazioni consistenti nei documenti originali o copie aventi efficacia probatoria in procedimenti giudiziari. Ciò non solo per assolvere all'obbligo di adeguata verifica della clientela, ma anche per compiere le valutazioni sull'operazione finalizzata all'eventuale segnalazione.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE



L'articolo 36 del D.lgs. 231/2007 impone la registrazione delle informazioni inerenti la data di instaurazione del rapporto, gli identificativi del cliente e il codice del rapporto ove previsto, tenendone evidenza per 10 anni. Per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, è previsto l'obbligo di registrare la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le informazioni sono registrate non oltre 30 giorni dal compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Il Consiglio dei dottori commercialisti (nota informativa n. 10/2008) precisa che i dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali al ricorrere dei presupposti previsti dai Dpr 600/73 e 633/72. Gli intermediari finanziari, le società di revisione e i soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.lgs. 237/2007 devono istituire un archivio unico informatico

ARCHIVIO INFORMATICO



Gli intermediari, le società di revisione e i soggetti indicati dall'articolo 14 del D.lgs. 237/2007 devono istituire un archivio unico informatico, strumento ritenuto più adatto ad assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni e la loro conservazione, nonché il mantenimento della storicità dei dati e la facilità di consultazione. Gli intermediari possono avvalersi per l'istituzione e la tenuta dell'archivio unico di un autonomo centro di servizio purché venga assicurato l'accesso diretto e immediato ai dati

LA TENUTA DEL REGISTRO



I professionisti possono invece istituire un archivio unico informativo o un registro cartaceo della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione e gli ulteriori dati e informazioni sono tenute nel fascicolo relativo al cliente. Il registro, conservato in modo ordinato e senza abrasioni, è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto e l'apposizione della firma del titolare. Se il professionista svolge la sua attività in più sedi, è possibile istituire per ciascuna di esse un registro della clientela

Quali anomalie giustificano la segnalazione

La nuova disciplina ha rivisto - sempre dal 29 dicembre - anche le regole sulle segnalazioni delle operazioni sospette. La «segnalazione» è operazione nettamente distinta dalla «comunicazione» poiché si tratta di due adempimenti completamente diversi.

L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (articolo 41 del D.lgs. n. 231/07) implica la necessità di compiere una valutazione in ordine alle caratteristiche dell'operazione: scatta infatti quando sorge un sospetto o motivo ragionevole per ritenere che siano in corso o siano state compiute o anche solo tentate operazioni di riciclaggio. Il sospetto va desunto dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione, tenendo conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto a cui è riferita, facendo ricorso agli elementi acquisiti nell'ambito dello svolgimento della prestazione o del conferimento dell'incarico.

La valutazione non comporta pertanto una attività investigativa da parte del professionista il quale deve effettuare un'analisi complessiva dei rapporti intercorsi nel tempo con ciascun cliente, non essendo sufficiente un giudizio limitato a singole operazioni.

Gli intermediari finanziari ricorrono agli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia, mentre i professionisti faranno ricorso agli indicatori individuati da un decreto della Giustizia, che verrà emanato sentiti gli ordini professionali. Rimane fermo anche il diverso obbligo di dare comunicazione al ministero dell'Economia delle violazioni alle disposizioni in materia di limitazione del contante e titoli al portatore ex articolo 49 (si vedano gli altri articoli) di cui i professionisti e gli intermediari abbiano avuto notizia, nonché rispetto al divieto di apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (articolo 50 del Testo unico).

In questo caso non si richiede una valutazione critica dell'operazione, essendo sufficiente constatare l'insufficienza di un requisito oggettivo, la cui violazione comporta automaticamente l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità entro 30 giorni.

Con quale tempistica? La segnalazione va eseguita senza ritardo, se possibile prima dell'esecuzione dell'operazione o non appena si è avuta conoscenza degli elementi di sospetto. La segnalazione è effettuata dal soggetto responsabile della dipendenza o unità organizzativa cui compete la gestione dei rapporti con la clientela.

In questo caso viene informato il titolare o il legale rappresentante o un suo delegato che,

ritenuta fondata la segnalazione, provvede a trasmettere la documentazione all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, erede dell'Ufficio italiano cambi. I professionisti, invece, trasmettono la segnalazione direttamente agli Ordini professionali di appartenenza che provvedono a loro volta, senza ritardo, a inviarla all'Uif, priva del nominativo del segnalante (così da tutelarne la riservatezza).

La comunicazione va invece effettuata all'Economia - entro 30 giorni dal momento in cui si è saputo delle violazioni per consentire al ministero di provvedere alla contestazione e agli

LE VIOLAZIONI

Un ulteriore e diverso onere è quello della «comunicazione» entro 30 giorni al ministero dell'Economia

adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 689/81 - ovvero ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari per infrazioni al di sotto dei 250 euro.

Per le infrazioni relative agli assegni bancari, circolari e libretti al portatore, la comunicazione è eseguita dalle banche e da Poste italiane Spa, sia nel caso in cui accettino i titoli in versamento sia quando ne effettuano l'estinzione. Questi soggetti, inoltre, non effettueranno invece la comunicazione se hanno certezza che la stessa è già stata effettuata da altro soggetto obbligato. Se oggetto dell'infrazione è una operazione di trasferimento già segnalata come operazione sospetta non si è tenuti alla comunicazione.

Dal l'Ordine



Ordini professionali in prima fila nel contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. È l'indicazione che arriva dai documenti che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha diffuso agli Ordini territoriali. Tutti i clienti dei commercialisti dovrebbero ricevere una lettera in cui si ricordano i limiti al trasferimento di denaro contante, assegni bancari e circolari

Società di capitali. Limiti all'erogazione di finanziamenti per soci e investitori

Doppia stretta sulle obbligazioni

Doppia "stretta" antiriciclaggio sulle obbligazioni. Dal prossimo 30 aprile si abbassa la soglia dei titoli obbligazionari emessi dalle società di capitali, diventano più stringenti i limiti e le condizioni di erogazione dei finanziamenti societari per soci e investitori. Non c'è dubbio sulla piena applicabilità della disciplina antiriciclaggio alle obbligazioni, dal momento che si tratta di titoli di massa emessi generalmente in serie nella forma dei titoli nominativi o al portatore.

Con la sottoscrizione dell'obbligazione l'investitore diviene creditore della società, giacché

LA NUOVA SOGLIA

5.000 euro

Il decreto ha ridotto il valore di trasferimento libero delle obbligazioni oltre il quale si deve passare tramite soggetti abilitati

L'emissione del prestito obbligazionario configura la conclusione di un vero e proprio contratto tra la società e l'investitore qualificabile come negozio di mutuo, con conseguente percezione periodica di una rendita rappresentata da un interesse patizionalmente prestabilito, oltre al diritto di restituzione del capitale alla scadenza.

L'emissione del titolo obbligazionario può dunque assumere rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07 che pone il divieto di operare il trasferimento di titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superio-

re a 5mila euro, fatta in ogni caso salva la possibilità di effettuare l'operazione tramite di intermediari finanziari abilitati.

Non solo. L'emissione del prestito obbligazionario assume rilevanza in quanto il titolo può costituire al momento della percezione degli interessi e del rimborso del capitale un titolo giustificativo di un mezzo di pagamento. Il D.lgs. n. 231/07 ha ridotto da 12.500 a 5mila euro la soglia relativa alla movimentazione delle somme di denaro che interessa il momento della restituzione dell'importo oggetto di finanziamento per mezzo dell'emissione del prestito obbligazionario. In termini analoghi anche il rimborso del capitale di debito che avviene di regola attraverso un piano di ammortamento con restituzione periodica di quote di capitale è soggetto alla nuova più stringente soglia dei 5.000 euro che deve difatti essere imputata alla quota progressiva di ammortamento corrisposta dalla società a intervalli regolari. La nota n. 10/2008 del Consiglio dei dottori commercialisti ritiene vietati i prelievi o i finanziamenti ravvicinati in contanti tra soci e società per importi pari o superiori a 5mila € a meno che le operazioni siano effettuate in conto corrente o giustificate da delibere societarie o scambio di corrispondenza recante data certa.

Se viene superata la soglia dei 5mila euro e l'obbligazione è rappresentata da un titolo al portatore - per non incorrere in gravi sanzioni - la movimentazione dei titoli deve avvenire tramite un intermediario finanziario. Sotto un profilo sanzionatorio, l'articolo 58, comma 1, del D.lgs. n. 231/07 ha mantenuto

Il collegio sindacale

Le comunicazioni

I nuovi e stringenti compiti assegnati dalla normativa antiriciclaggio anche al collegio sindacale, impongono a quest'organo l'obbligo di dare comunicazione entro 30 giorni al ministero dell'Economia e delle finanze delle infrazioni commesse in relazione a quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 231/2007

La posizione del revisore

Meritevole di attenzione appare la posizione di responsabilità dei revisori contabili delle società, dal momento che l'emissione e i meccanismi di esecuzione del prestito obbligazionario costituisce fatto rilevante da evidenziare in sede di contabilità e bilancio.

I controlli dei revisori

I revisori contabili debbono prestare la massima attenzione alle prestazioni professionali che hanno a oggetto mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15mila euro e a tutte quelle operazioni che rientrano nell'ambito della gestione o amministrazione delle società, anche al fine di compiere una valutazione di sospetto di riciclaggio attraverso l'ausilio del meccanismo fondato sull'approccio basato sul rischio

ferma la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nella misura dell'1 al 40% dell'importo che è stato oggetto di trasferimento. Si tratta di una sanzione che può indifferentemente colpire sia la società nel momento in cui ha provveduto all'emissione del prestito obbligazionario sia il titolare dell'obbligazione allorché proceda alla movimentazione del titolo acquisendo cedole di interessi in contanti per somme superiori a 5mila euro.

Ma che cosa succede ai titoli obbligazionari al portatore già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina antiriciclaggio per importi superiori a 5mila euro, ma rientranti entro la soglia dei 12.500 euro secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge n. 197/1997? Nulla dice in proposito il legislatore, lasciando apparentemente aperta la questione della legittimità dei titoli. Valutando complessivamente la soluzione prospettabile, potrebbe sembrare preferibile adottare il meccanismo adottato dal legislatore in materia di libretti di deposito al portatore. Si dovrebbe pertanto procedere o all'estinzione del titolo obbligazionario ovvero a una riduzione dell'importo del titolo, facendolo rientrare entro la soglia dei 5.000 euro.

Non si può infine trascurare il fatto che anche il Collegio sindacale della società deve ritenersi soggetto interessato dalle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni antiriciclaggio nel caso di emissione di prestiti obbligazionari, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D.lgs. n. 231/07, essendo stato imposto all'organo sociale uno stringente dovere di vigilanza (si veda la scheda a fianco).